



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2018 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000)

Atto n. 32 del 23 settembre 2020

Oggetto: Deliberazione n. 31 del 24 giugno 2020 – Provvedimenti conseguenti all'emanazione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 – art. 56.

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di settembre;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Campione d'Italia, con delibera n. 11 del 7 giugno 2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 12 luglio 2018 è stato nominato Il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 17 luglio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione Dr.ssa Pagano Angela;
- che ai sensi dell'art. 252 , comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. il Commissario Straordinario di Liquidazione in data 19 luglio 2018 si è regolarmente insediato presso il Comune di Campione d'Italia;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 4 luglio 2018 ad oggetto: "Dissesto finanziario - Ammissione alla massa passiva";

Vista la propria deliberazione n. 21 del 09.04.2019 con cui questo Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale, che ha aderito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 23.04.2019, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ex art. 258 del T.U.E.L.;

Dato atto che con D.M. del 31 marzo 2020 a questo Organo Straordinario di Liquidazione, ex art. 57, comma 2-undecies e 2-duodecies del D.L. 124/2019, è stata attribuita una quota pari ad €

3.000.000,-- al fine di incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2017 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Evidenziato che con propria deliberazione n. 31 del 24 giugno 2020 sono stati individuati i criteri per la definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva così come previsto dal comma 3 dell'art. 258 del TUEL il quale testualmente recita: *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.”*;

Viste le note del 30 giugno 2020 con cui, nel confermare l'ammissione del credito vantato alla massa passiva, è stata formulata ai creditori svizzeri proposta transattiva ex art. 258 del TUEL, con i criteri di cui alla citata deliberazione n. 31 del 24 giugno 2020;

Preso atto che l'art 56 del D.L. 14.08.2020, n. 104 rubricato *“Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione Europea”* ha integrato l'art. 57, comma 2-duodecies del D.L. 26.10.2019, n. 124 come segue:

“Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

Evidenziato che a tutt'oggi non si è ancora data esecuzione alla suddetta procedura avviata nei confronti di enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Vista la nota prot. n. 89648 del 16/09/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/09/2020 - n. 5925 - con cui, a seguito di richiesta di parere in ordine alla interpretazione dell'art. 56 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, rubricato *“Disposizioni per gli enti locali in dissesto finanziario interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione Europea”* ha precisato che *“...pur avendo l'ente adottato la procedura semplificata di liquidazione dei debiti ex art. 258 Tuel, la decurtazione da proporre in fase transattiva sui crediti rientranti nella competenza dell'OSL non si estende ai debiti nei confronti di enti ed imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea,...”*;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 ad oggetto *“Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”*;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di integrare, per effetto delle intervenute modifiche legislative, la propria deliberazione n. 31 del 24 giugno 2020 precisando che le percentuali ivi stabilite del 50% (crediti esercizio finanziario 2017) e del 60% (crediti esercizio finanziario 2016 e precedenti) non si applicano nei confronti di enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, i cui crediti saranno integralmente pagati, ancorchè si sia fatto ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 2) di annullare, conseguentemente, ogni comunicazione inviata ai soggetti creditori di cui al precedente punto 2), in contrasto con la nuova disposizione di legge.

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune a cura dell'ufficio segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa *Angela Pagano*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 SET 2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 25 SET 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa *Lucia Amato*